

**OGGETTO: RELAZIONE**

Il presente emendamento nasce dall'esigenza di circoscrivere l'ammontare dell'aliquota del prodotto di coltivazione, destinata al Fondo per la crescita, ad un importo massimo che varia a seconda dell'annualità di riferimento.

Nello specifico, si inseriscono cinque differenti soglie, con un valore crescente per ogni anno: si parte da 1.000.000,00 di euro per il 2022 fino ad arrivare a 5.000.000,00 di euro per il 2026 e gli anni successivi, sino alla conclusione della coltivazione dei giacimenti.

**EMENDAMENTO all'Articolo 2 "*Fondo per la crescita*" della PDL n. 69/2020**

dopo le parole "*non superiore a*" è inserito il seguente testo:

**"1.000.000,00 di euro per l'anno 2022; 2.000.000,00 di euro per l'anno 2023; 3.000.000,00 di euro per l'anno 2024; 4.000.000,00 di euro per l'anno 2025";**

dopo le parole "*5.000.000,00 di euro*" è aggiunto il seguente testo:

**"per l'anno 2026 e i successivi, fino alla conclusione della coltivazione dei giacimenti";**

le parole "*ottenuti a decorrere dal 1° gennaio 2021*" sono abrogate.